

Provincia di Biella

**Concessione d'acqua sotterranea ad uso Civile mediante un pozzo in Comune di MONGRANDO, assentita originariamente alla EFFETI di FORMIGONI S. & C. Sas con D.D 3.876/2007. Subingresso nella titolarità della 2 G FACTORY SNC DI CIBIN GIAN LUCA & NICOLO GIORGIO assentito con D.D. n. 810 del 21.05.2021. PRAT. MONGRANDO2.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 810 del 21.05.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

Di riconoscere, alla Società "2G FACTORY S.n.c. di CIBIN Gianluca & NICOLO Giorgio" con sede in Via Monte Grappa n. 9 – 13888 MONGRANDO - (Cod. fiscale: 02617140021) - il subingresso nella titolarità dell'utenza preferenziale d'acqua pubblica, originariamente assentita alla "EFFETI di FORMIGONI S. & C. S.a.s." - con sede in Comune di MONGRANDO – via Fucine n. 3 – (Cod. Fiscale. 01233000023) e precisamente:

nella concessione preferenziale, oggetto della D.D. 22 novembre 2007 n° 3.876, per derivare 1/s massimi 4 e medi 0,006 d'acqua sotterranea, corrispondenti a un volume di emungimento di 200 metri cubi annui, ad uso Civile (antincendio), mediante 1 pozzo in falda freatica, censito a Catasto al Fg. n. 4 - mappale n. 289 del Comune di MONGRANDO – Cod. utenza regionale BI10074 – Prat. MONGRANDO2 - Scadenza. 21 novembre 2037.

Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nell'originario disciplinare n° 1.865 di Rep. in data 19.07.2004 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.865 di Rep. del 19 luglio 2004

**ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione;

esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato